



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

ORIGINALE

AREA EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA AMBIENTE

ORDINANZA N. 196 del 03-10-2019

Oggetto: MISURE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020: PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, LE COMBUSTIONI ALL'APERTO, LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI E LA SOSTA DI VEICOLI A MOTORE ACCESO.

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2015, la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del Benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014; una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da Arpav su tutto il territorio regionale, evidenzia come il PM10 ed il Benzo(a)pirene permangono inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di legge;
- anche nel nostro territorio comunale si riscontrano le medesime problematiche, come confermano campagne di monitoraggio analitiche eseguite da Arpav in passato e stime modellistiche più recenti;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Piove di Sacco risulta inserito nell'area "IT513 Pianura e capoluogo bassa pianura" ;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino

Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.

- la Deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli:
- livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4 ;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto in data 06/09/2018 e 05/09/2019 e degli incontri tra i Comuni capoluogo, con i quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;

VISTA la disposizione n. 39 del 22/07/2019 del Tavolo tecnico zonale “IT0510 Agglomerato Padova”, al quale sono stati invitati a partecipare anche i Comuni della Provincia con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ancorché facenti parte di altre zone del piano di zonizzazione regionale;

CONSIDERATO che la Provincia di Padova, nel corso della riunione del 6 settembre 2019 del Tavolo tecnico zonale “IT0513 Pianura”, di cui è parte il Comune di Piove di Sacco, ha proposto, ai Comuni facenti parte dello stesso, di adottare provvedimenti analoghi a quelli proposti per l'Agglomerato di Padova, al fine di ottenere una omogeneità di intervento;

TENUTO CONTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 1 ottobre 2019, con la quale l'Amministrazione ha recepito le proposte della Provincia di Padova, emerse durante i Tavoli Tecnici Zonali, adottando il programma di interventi da attuarsi durante il periodo invernale, dopo aver valutato che non risulta possibile attuare efficaci limitazioni del traffico, per la particolare struttura della viabilità di attraversamento della città, e non essendo disponibile un capillare trasporto pubblico, adeguato e sostitutivo all'utilizzo dei veicoli privati;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”
- la Legge n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, al cui art. 5 si richiamano la facoltà delle amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici, per le quali i sindaci possono intervenire con propria ordinanza sulla regolazione dell'esercizio degli impianti termici, a fronte di comprovate esigenze;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 novembre 2017 n. 186 – Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- la DGRV n. 122 del 10/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”, nella quale si dà atto che “sulla base delle valutazioni effettuate dall’Arpav-Osservatorio Aria, nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche-climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;

IN ATTUAZIONE di quanto previsto dall’art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in merito ai poteri del sindaco;

RITENUTO di dare attuazione al programma approvato dall’Amministrazione comunale per il periodo invernale, data la necessità di tutelare la salute pubblica, in aggiunta ad altre azioni già intraprese ed in programma su un più lungo periodo;

ORDINA

che dalla pubblicazione della presente ordinanza al 31 marzo 2020, nel territorio comunale siano vigenti le seguenti limitazioni e obblighi:

1) con livello “**Nessuna Allerta**” **SEMAFORO VERDE**

- divieto per i seguenti veicoli di sostare a motore acceso:
 - veicoli di categoria “N”, cioè veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote, durante le fasi di carico/scarico merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello e quelli in “coda lunga” ai semafori;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore ai 35 kW, pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2, con obbligo di conservazione del relativo certificato, oltre a rispettare le condizioni previste all’allegato X, parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del Decreto legislativo n. 152/2006;
- divieto di combustione all’aperto di materiale vegetale da attività agricole e forestali, anche nei casi contemplati dall’art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 e D.G.R.V. n. 122/2015 (piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco), fatto salvo la necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune;
- limite di 19°C, con tolleranza di 2°C, per le temperature medie delle abitazioni, uffici ed esercizi commerciali, e limite di 17°C, con tolleranza di 2°C, negli edifici classificati attività industriali ed artigianali, ad esclusione quindi di case di cura e/o riabilitazione, ospedali, case di riposo, scuole, o attività per le quali tali misure ostino per esigenze tecnologiche e produttive (salvo le deroghe previste dal DPR 74/2013);
- divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “due stelle”, secondo la classificazione determinata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 186 del 7/11/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “tre stelle”, secondo la classificazione introdotta con Decreto n. 186 del 7/11/2017;

2) con livello di **Allerta 1** – **SEMAFORO ARANCIO** - SI AGGIUNGONO AI PRECEDENTI, I SEGUENTI OBBLIGHI:

- divieto per tutti i veicoli di sostare a motore acceso;
- in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a “3 stelle”, secondo la classificazione determinata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 186 del 7/11/2017;
- divieto di combustioni all’aperto di qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento), salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni, collegate a manifestazioni locali;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto a rilasciare le relative deroghe.

3) con livello di **Allerta 2 – SEMAFORO ROSSO** - SI AGGIUNGONO AI PRECEDENTI, I SEGUENTI OBBLIGHI:

- in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a “4 stelle”, secondo la classificazione determinata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 186 del 7/11/2017;
- abbassamento della temperatura interna degli ambienti di vita riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso, qualora non possibile la misura precedente per assenza di impianto alternativo;

INFORMA

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell’aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell’aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l’analisi da parte di ARPAV porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di ALLERTA è previsto a seguito di verifica, da parte di Arpav, dei dati di qualità dell’aria nella zona di riferimento e delle condizioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti, comunicate al Comune;

- che il cittadino verrà avvisato, a seguito della comunicazione di Arpav ricevuta dal Comune, dell’attivazione dei vari livelli mediante pubblicazione di avviso sul portale comunale www.comune.piovedisacco.pd.it, ed eventuali altri strumenti informativi, al fine di adeguarsi alle misure previste dal presente atto;

- che con la sottoscrizione dell’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano da parte della Regione Veneto, sono state disciplinate le disposizioni inerenti:

- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore ai 35 kW, pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2, oltre a rispettare le condizioni previste all’allegato X, parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto legislativo n. 152/2006;
- divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “tre stelle”, secondo la classificazione introdotta con Decreto n. 186 del 7/11/2017;
- divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “quattro stelle” a partire dal 01/01/2020;

RICORDA

- alle attività agricole di applicare le pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte, ove

tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, quali la copertura delle strutture di stoccaggio liquami, e di applicare comunque durante tutto l'anno le corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto di applicazione dei fertilizzanti.

INVITA

- il cittadino a verificare la classe di generazione emissiva del proprio generatore di calore a biomassa legnosa, facendo riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultando il proprio installatore;
- i titolari / gestori di attività commerciali e assimilabili (negozi, magazzini di vendita, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali per diminuire la necessità di riscaldamento degli stessi;

AVVISA

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;
- salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D. legislativo 267/2000.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line ed entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, con adeguata pubblicizzazione nel sito istituzionale dell'Ente;
sia notificata alle autorità di sicurezza per il controllo:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri della Stazione di Piove di Sacco,

sia trasmessa per conoscenza:

- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova
- all'Amministrazione Provinciale di Padova
- Direzione Ambiente – Regione del Veneto
- alle principali associazioni di categoria presso la sede di zona.

Il Responsabile di Procedimento

Tessaro Alessandra

Il SINDACO

GIANELLA DAVIDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa